



PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA E POSA DI VENTI ANALIZZATORI DI OSSIDI DI AZOTO PER LA RETE DI RILEVAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA GESTITA DA ARPA PIEMONTE E RELATIVA MANUTENZIONE QUINQUENNALE ON SITE

DISCIPLINARE DI GARA

CIG 890127085F

1. PREMESSE.....	4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	
2.1 Documenti di gara.....	5
2.2 Chiarimenti.....	5
2.3 Sopralluogo/sviluppo driver.....	5
2.4 Comunicazioni.....	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO.	7
4. DURATA E VALORE DELL'APPALTO.....	8
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.	10
6. REQUISITI GENERALI.....	10
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	
7.1 Requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria	11
7.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	11
7.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	12
7.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	12
8. AVVALIMENTO.....	12
9. SUBAPPALTO.....	14
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	14
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	17
12. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	17
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	19
14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	
14.1 Domanda di partecipazione.....	20
14.2 Documento di gara unico europeo	21
14.3 Dichiarazioni integrative.....	23
14.4 Documentazione a corredo.....	25
14.5 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati	26
15. CONTENUTO DELLA BUSTA "B" OFFERTA TECNICA.....	28
16. CONTENUTO DELLA BUSTA "C" OFFERTA ECONOMICA.....	29.
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	
17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.....	30
17.2 Modalità di attribuzione del punteggio economico.....	32

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: Apertura della busta A - Verifica documentazione amministrativa.....	35
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	36
20. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	37
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	38
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	38
23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	40
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	40
25. PUBBLICAZIONE DEI DATI.....	41
26. CLAUSOLA CONSIP	41

1. PREMESSE

Con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 902/2021 esecutiva dal 21.10.2021, questa Agenzia ha disposto l'acquisizione di fornitura e posa di venti analizzatori di ossidi di azoto per la rete di rilevamento della qualità dell'aria gestita da Arpa Piemonte e relativa manutenzione quinquennale on site.

L'aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta, all'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

CPV 38410000-2 Strumenti di misura

Luogo di esecuzione delle prestazioni: Piemonte [codice NUTS ITC1]

CIG 890127085F Numero gara 8282328

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l' Ing. Secondo Barbero.

Il Responsabile del sub procedimento di gara è il Dott. Massimo Boasso.

Recapito unico per entrambi: e-mail acquisti@arpa.piemonte.it fax 011.19681541 Pec acquisti@pec.arpa.piemonte.it , fermo restando che le comunicazioni avverranno nelle modalità indicate al successivo punto 2).

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 della L. n. 241/1990, il termine del procedimento è fissato in 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzo di una piattaforma telematica, conforme all'art.40 del D.Lgs.50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.82/2005, mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte e, salvo diversa indicazione, quelle di analisi delle offerte stesse e valutazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara.

La piattaforma telematica è disponibile nella sezione "Lavora con noi – Gare e appalti" del profilo committente all'indirizzo <http://www.arpa.piemonte.it> oppure al seguente link diretto <https://arpa.piemonte.acquistitelematici.it>.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- la previa registrazione al sistema, con le modalità indicate dal sistema stesso, ottenendo così

- una username e una password di accesso all'area riservata agli operatori economici;
- il possesso e l'utilizzo di una firma digitale da parte del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta;
 - il possesso e l'utilizzo di una casella di posta elettronica certificata (PEC) riferibile all'operatore economico partecipante.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara corredato di:
 - Allegato 1 Domanda di partecipazione
 - Allegato 1bis Dichiarazione assolvimento bollo
 - Allegato 2 DGUE (Documento di gara unico europeo)
 - Allegato 2 bis Dichiarazioni integrative
 - Allegato 3A Capitolato tecnico-prestazionale
 - Allegato 3B Capitolato d'oneri
 - Allegato 4 Modello per la presentazione dell'offerta economica

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica accessibile dalla sezione "Lavora con noi – Gare e appalti" del profilo committente all'indirizzo <http://www.arpa.piemonte.it> , oppure utilizzando il seguente link diretto: <https://arpa-piemonte.acquistitelematici.it>

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti ed informazioni complementari sulla presente procedura di gara, sul contenuto del bando di gara, del presente Disciplinare e dei suoi allegati, mediante la proposizione di quesiti scritti utilizzando **esclusivamente** l'area messaggistica della piattaforma riservata alla richiesta di chiarimenti presente all'interno della sezione della procedura in oggetto.

I chiarimenti dovranno essere richiesti entro le ore 12:00 del 11.02.2022

Le richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione unicamente tramite la piattaforma digitale.

E' pertanto onere dei concorrenti visitare l'apposita sezione della piattaforma prima della presentazione della domanda di partecipazione, onde verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche e precisazioni.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 SOPRALLUOGO - PROCEDURA DI SVILUPPO DEL DRIVER DI CUI ALL'ART. 3.1 DEL CAPITOLATO TECNICO

2.3.1) Sopralluogo

La Stazione Appaltante offre ai concorrenti che ne facciano richiesta, la possibilità di effettuare un sopralluogo presso una stazione di monitoraggio per prendere visione delle caratteristiche del sistema esistente per l'attivazione anche in remoto delle funzioni di zero e spam degli analizzatori di ossidi di

azoto (vedasi in proposito l'art. 3.3 del capitolato tecnico allegato sub 3A al presente disciplinare).

La non effettuazione del sopralluogo non comporta l'esclusione dalla gara, ma l'ineccepibilità da parte del concorrente della non conoscenza di circostanze di fatto che possano influire sulla formulazione dell'offerta e/o sull'esecuzione del contratto.

I concorrenti interessati dovranno prenotare il sopralluogo inviando specifica richiesta via Pec rischi.naturali@pec.arpa.piemonte.it

Tenuto conto delle necessità organizzative dell'Agenzia, si garantisce l'effettuazione dei sopralluoghi richiesti entro il termine di quindici giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Arpa Piemonte provvederà a contattare i concorrenti che ne hanno fatto richiesta, entro i successivi 3 giorni convenendo la data del sopralluogo.

La Stazione Appaltante darà riscontro a ciascuna richiesta fornendo al contempo le indicazioni di dettaglio necessarie, utilizzando i recapiti indicati dai richiedenti.

Si precisa infine quanto segue:

- in conseguenza dell'espletamento delle attività di verifica in loco, non potrà essere avanzata dai partecipanti alcuna pretesa di compenso e/o rimborso;
- per eventuali sopraggiunti motivi tecnici e/o organizzativi, i suindicati siti e tempistiche oggetto di sopralluogo potranno subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate ai concorrenti ai recapiti forniti da questi ultimi in sede di richiesta di partecipazione al sopralluogo medesimo.

2.3.2) procedura di sviluppo del driver di cui all'art. 3.1 del capitolato tecnico

Come espressamente precisato all'art. 3.1 del capitolato tecnico allegato sub 3A al presente disciplinare, la fornitura di ciascuno strumento **include obbligatoriamente** la fornitura e l'installazione sul personal computer di cabina, dello specifico driver di comunicazione per il collegamento in modalità digitale dello strumento stesso al sistema di acquisizione dati della stazione e per la gestione da remoto delle funzioni di zero e span.

I fornitori che non disponessero del driver di comunicazione con il Sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria, o che volessero aggiungere ulteriori funzionalità a driver già disponibili, possono procedere allo sviluppo seguendo la procedura descritta nell'allegato 1 al capitolato tecnico, a seguito della sottoscrizione della dichiarazione di riservatezza di cui all'allegato 2 al capitolato tecnico medesimo.

La richiesta di avvio della procedura deve essere inoltrata in tempo utile direttamente al Dipartimento Rischi Naturali e Ambientali di Arpa Piemonte che ne cura lo svolgimento, all'indirizzo Pec rischi.naturali@pec.arpa.piemonte.it

A tal fine si fa presente che lo sviluppo del driver ed il successivo test come da procedura

succitata richiedono 70 giorni di tempo. Di ciò si è tenuto conto nella definizione del termine di presentazione delle offerte, poiché, si ribadisce, detto driver di comunicazione costituisce obbligatoriamente parte dell'offerta.

In conseguenza dell'espletamento delle attività di sviluppo del driver in questione, non potrà essere avanzata dai partecipanti alcuna pretesa di compenso e/o rimborso.

2.4 COMUNICAZIONI

Salvo specifica diversa indicazione, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese effettuando il login alla piattaforma <https://arpa-piemonte.acquistitelematici.it> e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, che saranno utilizzati da Arpa Piemonte ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Pertanto, eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante via e-mail all'indirizzo acquisti@arpa.piemonte.it; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori eventualmente indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO

L'acquisto è destinato alla rete di rilevamento della qualità dell'aria gestita da Arpa Piemonte ed è così articolato, oltre alle opzioni indicate nel successivo art. 4:

- fornitura, posa e messa in opera, inclusiva di addestramento degli utenti e prestazioni accessorie, di venti analizzatori di ossidi di azoto;
- garanzia e manutenzione quinquennale on site degli strumenti oggetto di fornitura.

Sono espressamente comprese nella fornitura di cui spora, le seguenti prestazioni:

- **spese di trasporto, consegna, installazione e verifica di conformità** ed ogni onere accessorio e rischio relativo alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, come per esempio i materiali necessari per la verifica di conformità.
- **qualsunque mezzo d'opera** occorrente per l'installazione delle apparecchiature, nonché tutte le manovalanze e le assistenze necessarie;
- **spese relative all'allontanamento** ed il trasporto alle pubbliche discariche di tutti i materiali di risulta per le opere di propria fornitura oltre ad ogni materiale d'imballaggio.

4. DURATA E VALORE DELL'APPALTO

La consegna degli strumenti deve avvenire entro 90 giorni dalla stipula del contratto. La durata del contratto di manutenzione è pari ad anni cinque.

L'importo a base di gara per fornitura e servizi obbligatori è pari ad € 570.000,00 oltre IVA

L'Agenzia si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di:

- estendere la fornitura di ulteriori n. 20 analizzatori NOx entro dodici mesi dalla stipula del contratto;
- di acquisirne la garanzia e manutenzione quinquennale on site.

Ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il valore stimato dell'appalto, comprensivo del valore delle opzioni, ammonta a Euro 1.390.800,00 oltre iva, come specificato nella successiva tabella.

OGGETTO	IMPORTO IN EURO, IVA ESCLUSA
Fornitura, posa e messa in opera, inclusiva di addestramento degli utenti e prestazioni accessorie, di venti analizzatori di ossidi di azoto	170.000,00
Canone manutenzione quinquennale on site	400.000,00
Importo a base d'asta	570.000,00
Opzione di fornitura, posa e messa in opera, inclusiva di addestramento degli utenti e prestazioni accessorie, di ulteriori venti analizzatori di ossidi di azoto	170.000,00
Opzione canone manutenzione quinquennale	400.000,00
Oneri di sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	0,00
Totale prestazioni obbligatorie ed opzionali oneri fiscali esclusi	1.140.000,00
Iva 22% su prestazioni obbligatorie ed opzionali	250.800,00
Totale prestazioni obbligatorie ed opzionali oneri fiscali inclusi	1.390.800,00

L'importo per gli oneri della sicurezza da interferenze è pari a zero poiché non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art.26, comma 3, D.Lgs. 81/2008.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice il suddetto importo a base di gara di € 570.000,00 comprende i costi della manodopera per le prestazioni di posa e messa in funzione degli strumenti, di addestramento e di manutenzione, che la stazione appaltante ha stimato pari a € 235.000,00.

L'appalto è finanziato con fondi della Stazione Appaltante.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei

relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della

qualificazione richiesta dal presente Disciplinare: i concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

7.1 REQUISITI DI IDONEITA' E DI CAPACITÀ TECNICA

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

b) Il concorrente deve aver regolarmente eseguito nell'ultimo quinquennio, a favore di Enti pubblici e/o privati, prestazioni analoghe a quelle oggetto di gara, per un importo complessivo non inferiore a € 285.000,00.

Per ultimo quinquennio si intendono i cinque anni consecutivi immediatamente precedenti alla data di pubblicazione del bando.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di forniture/servizi prestati a favore di enti pubblici, mediante una delle seguenti modalità:

- certificati di regolare esecuzione rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di forniture/servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia del contratto e delle relative fatture con quietanza di pagamento.

7.2 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei

consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato **di cui al punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito indicato al precedente punto 7.1 lett. b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

7.3 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di idoneità di cui al precedente punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito indicato al precedente punto 7.1 lett. b), ai sensi dell'art. 47 del Codice, deve essere posseduto:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Tale avalimento non dovrà consistere nel mero prestito del requisito bensì dovrà essere evidente l'effettivo "passaggio" di competenze da parte dell'impresa ausiliaria mediante, ad esempio,

attrezzature specifiche, personale qualificato o altre risorse da precisare.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle obbligazioni assunte con la stipula del contratto, in relazione a tutte le prestazioni oggetto del medesimo.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

Il concorrente che intenda far ricorso all'avvalimento dovrà indicare nella parte II, sezione C del DGUE la denominazione degli operatori economici di cui si avvale e i requisiti oggetto di avvalimento; Ciascuna impresa ausiliaria dovrà compilare un DGUE distinto con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della parte II, dalla parte III e dalla Parte IV (vedasi il successivo punto 14.2 del presente disciplinare).

Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere prodotta tra la documentazione amministrativa, unitamente alla seguente ulteriore documentazione:

a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. 50/2016;

b) copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto, precisandone tipologia ed entità nel contratto medesimo in modo da poter escludere la semplice mercificazione del requisito avallato, ovvero, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'articolo 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, nonché il requisito oggetto di avvalimento e la tipologia ed entità delle risorse concretamente ed effettivamente messe a disposizione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.

Il concorrente è tenuto ad indicare all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta deve essere corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo a base d'asta di € 570.000,00, ovvero alla somma di € 11.400,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di

informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso UniCredit S.p.a. - Via XX Settembre, 31 Torino – codice IBAN IT 19 W 02008 01033 000040783853 - BIC/SWIFT: UNCRITM1Z43, sul conto tesoreria intestato ad Arpa Piemonte;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50);

- 4) **avere validità per centottanta giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) **prevedere espressamente:**
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) **contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva**, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico sottoscritto dal garante con firma autografa (scansione di documento cartaceo) e firmato digitalmente dal concorrente.

In caso di versamento della cauzione tramite bonifico dovrà essere presentata sulla piattaforma digitale una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha effettuato il versamento stesso. Il concorrente dovrà comunque produrre l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto sopra menzionata, qualora risultasse aggiudicatario.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice,

da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara". Il contributo è determinato sull'importo di € 1.140.000,00 (valore presunto per prestazioni obbligatorie ed opzionali oneri fiscali esclusi).

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per partecipare alla gara, il concorrente dovrà presentare la propria offerta in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale, utilizzando la piattaforma digitale messa a disposizione dall'Agenzia.

L'offerta dovrà essere fatta pervenire dal concorrente ad Arpa Piemonte attraverso tale piattaforma digitale, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 21/02/2022** pena l'irricevibilità dell'offerta.

Entro tale termine il concorrente deve provvedere al caricamento telematico sul portale dell'Agenzia della documentazione relativa alla busta A "Documentazione Amministrativa", alla busta B "Offerta Tecnica" ed alla busta C "Offerta Economica".

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono attestate dalla piattaforma digitale.

In merito alla corretta modalità di presentazione della propria offerta tramite modalità telematica è onere del concorrente la consultazione delle Guide Operative messe a disposizione dal Gestore della piattaforma digitale e consultabili previo login alla piattaforma stessa.

Dopo aver caricato a sistema i documenti di offerta richiesti, sarà necessario che il concorrente confermi la propria partecipazione tramite l'apposito tasto; il sistema invierà via PEC la ricevuta di partecipazione completa, contenente l'elenco di tutti i documenti caricati, le relative informazioni e le impronte dei file calcolate. Le PEC inviate costituiscono notifica del corretto recepimento dell'offerta.

L'invio della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Agenzia ove la documentazione non pervenga sulla piattaforma di destinazione entro i termini perentori sopra indicati e nelle modalità richieste per garantirne la segretezza e l'immodificabilità.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l'Agenzia adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art.30 del D.Lgs. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinarne il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento.

Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. E' consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera,

deve essere corredata da traduzione in lingua italiana, sottoscritta con firma digitale. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella - 1 busta "A – documentazione amministrativa"; si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

E' consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: schede tecniche, certificazioni emesse da Enti ufficiali riconosciuti.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 260 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine perentorio - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene:

- a) domanda di partecipazione (come da modello allegato 1);
- b) dichiarazione di assolvimento di imposta di bollo (come da modello allegato 1a)
- c) DGUE (come da modello allegato 2);
- d) dichiarazioni integrative;
- e) documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione (inclusiva tra il resto di PASSOE, ricevuta di pagamento del contributo Anac, ;
- f) PASSOE;
- g) cauzione provvisoria e impegno alla costituzione di quella definitiva in caso di aggiudicazione, oltre a eventuali certificazioni per la riduzione del valore della cauzione.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE.

La domanda di partecipazione, redatta preferibilmente secondo il modello denominato “Allegato 1” al presente disciplinare, contiene tutte le informazioni e dichiarazioni di seguito indicate.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45,

comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta con firma digitale:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, in applicazione della disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, allegato sub 2 al presente disciplinare.

Le dichiarazioni rese con il DGUE devono intendersi riferite alla Società, al sottoscrittore ed a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice.

Il DGUE deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del concorrente, munito dei necessari poteri provati mediante l'allegazione di copia della procura speciale, che si assume la piena e completa responsabilità delle dichiarazioni ivi contenute. Fatto salvo quanto sopra è comunque ammessa la possibilità che i singoli soggetti interessati possano comunque rendere, assumendosene la piena e completa responsabilità delle dichiarazioni ivi contenute, una propria autonoma dichiarazione o ulteriori precisazioni ritenute necessarie per integrare quanto dichiarato nel DGUE.

Il DGUE è articolato nelle seguenti parti e sezioni:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente Appaltatore

La compilazione è a cura della stazione appaltante.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

La compilazione è a cura del concorrente per le parti applicabili alla presente procedura.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Nelle sezioni da A a D, il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal precedente punto 6 del presente disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

La sezione «α» non deve essere compilata. Il concorrente è invece tenuto a compilare per quanto applicabili le sezioni da A a D.

In particolare, nella sezione A (idoneità) va dichiarato il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 lett. a del presente disciplinare, mentre nella sezione C (capacità tecniche e professionali) il concorrente deve dichiarare nel campo 1b relativo alle forniture e servizi, il possesso del requisito previsto dal par. 7.1 lett. b.

Parte V – Riduzione del numero di candidati qualificati

Non applicabile alla presente procedura.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere sottoscritto digitalmente e presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza (fattispecie che ricorre anche nel caso di due soci al 50%), in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro, assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente (nonché l'eventuale ausiliaria) dovrà rendere le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: amministratore delegato, consigliere delegato, consigliere con poteri di rappresentanza etc).

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Le dichiarazioni integrative sono redatte preferibilmente utilizzando il modello allegato sub 2b al presente disciplinare, che contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni richieste:

a) dichiarazione di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art.80, comma 5 lett.f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016 o in altre cause di interdizione o incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

- b) dichiarazione dei dati identificativi dei soggetti di cui all'art.80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
- c) dichiarazione di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento aziendale adottato Arpa Piemonte con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014 e s.m.i., pubblicato alla URL <https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/dati-relativi-al-personale-1/codici-di-comportamento> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- d) dichiarazione di indicazione dell'indirizzo Pec ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice, oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, di indicazione dell'indirizzo di posta elettronica;
- e) dichiarazione di presa visione ed accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- f) dichiarazione circa la remuneratività dell'offerta presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
- g) (per i soli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge, ove individuato;
- h) (per i soli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indicazione, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ad evidenza pubblica rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- i) dichiarazione di impegno a garantire a favore dei lavoratori dipendenti (e, se cooperative, anche a favore dei soci) condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria ed alla località ove si svolge l'appalto, indicando il contratto collettivo applicato in relazione al settore merceologico di riferimento;
- l) dichiarazione di impegno a comunicare tempestivamente ad Arpa Piemonte le eventuali modificazioni agli stati o fatti indicati nelle dichiarazioni;
- m) (eventuale, in caso il soggetto presenti cauzione provvisoria in misura ridotta) dichiarazione di possesso delle seguenti certificazioni di cui all'art. 93, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016, che si allegano in copia, che consentono la riduzione della cauzione;
- n) dichiarazione di impegno, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del DPR 16.4.2013 n. 62, a far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti

pubblici;

o) dichiarazione di impegno ad assumere, in caso di aggiudicazione, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali;

p) dichiarazione di:

- autorizzazione all'accesso all'offerta e alle altre informazioni in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241;

oppure

- di non autorizzare l'accesso, a tal fine allegando motivazione espressa al diniego con relativa comprova e precisa indicazione delle parti dell'offerta per le quali si nega l'accesso;

q) (eventuale, solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

r) dichiarazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo;

s) dichiarazione di indicazione della sede competente della Agenzia delle Entrate;

t1) dichiarazione di titolarità di una sede operativa comprendente un magazzino tecnico con la dotazione minima dettagliata nell'art. 3.2 del capitolato tecnico ed altra ulteriore dotazione evidenziata in offerta tecnica e contestuale dichiarazione di impegno a mantenerla per tutta la durata del contratto;

oppure

t2) dichiarazione di non essere titolare ad oggi di una sede operativa comprendente un magazzino tecnico con la dotazione minima dettagliata nell'art. 3.2 del capitolato tecnico ed altra ulteriore dotazione evidenziata in offerta tecnica, ma di impegnarsi a costituirla entro e non oltre il termine essenziale di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione ed a mantenerla per tutta la durata del contratto.

Il documento contenente le dichiarazioni integrative deve essere sottoscritto dal concorrente con firma digitale; nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio sono tenuti a presentare autonoma dichiarazione.

14.4 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

1. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo

all'ausiliaria;

2. dichiarazione di assolvimento imposta di bollo, come da modello allegato sub 1bis al presente disciplinare, firmata digitalmente;

3. documento attestante la garanzia provvisoria di cui al precedente punto 10, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

4. (per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice) copia della/e certificazione/i di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica/no la riduzione dell'importo della cauzione.

5. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

14.5 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, nonché, per ciascun componente, le quote di partecipazione e le quote del possesso dei requisiti di cui al par. 7.2, lett. b) del presente disciplinare.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, nonché, per ciascun componente, le quote di partecipazione e le quote del possesso dei requisiti di cui al punto 7.2, lett. b) del presente disciplinare.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, nonché, per ciascun componente, le quote di partecipazione e le quote del possesso dei requisiti di cui al par. 7.2, lett. a) del presente disciplinare.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti di fornitura/servizio, ovvero la percentuale in caso di forniture/servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture/servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete sprovvista di organo comune oppure dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o dei requisiti di qualificazione richiesti e quindi partecipante nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- in caso di RTI costituendo, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs.82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite d ai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria

con scrittura privata.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

Il concorrente deve inviare ad Arpa Piemonte attraverso l'inserimento sulla piattaforma digitale, l'offerta tecnica, redatta in lingua italiana, che deve contenere le indicazioni atte a consentire la verifica di conformità alle specifiche di minima indicate nel capitolato tecnico e la valutazione con i parametri indicati al successivo punto 17.

L'offerta tecnica deve conseguentemente contenere:

- chiara ed univoca descrizione degli strumenti offerti, accompagnata dalla relativa documentazione originale del produttore (purchè in lingua inglese nel caso di produttori stranieri) o in alternativa quella in italiano del distributore italiano dello strumento offerto;
- specifica descrizione del funzionamento del driver di comunicazione degli strumenti offerti con la rete di rilevamento della qualità dell'aria, richiesto all'art. 3.1 del capitolato tecnico allegato sub 3A al presente disciplinare e del suo protocollo di comunicazione;
- specifica descrizione della soluzione adottata per rispondere al seguente requisito previsto all'art. 3.3 del capitolato tecnico: *“gli strumenti dovranno inoltre garantire la possibilità, sia localmente che mediante segnale da remoto, le funzioni di zero e span- quest'ultima tramite collegamento con la bombola di miscela gassosa a titolo noto di monossido di azoto già presente in stazione. Eventuali adeguamenti tecnici dello strumento di misura in offerta e/o del sistema di attivazione di zero e span già presente nelle stazioni di monitoraggio saranno totalmente a carico del fornitore, senza alcun onere aggiuntivo per Arpa Piemonte”*;
- progetto di esecuzione dei servizi previsti in appalto.

Si raccomanda di strutturare l'offerta suddividendola in paragrafi corrispondenti ai parametri di valutazione di cui al successivo art. 17.

L'offerta tecnica dovrà inoltre essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico.

In caso di aggiudicazione l'offerta tecnica integrerà le disposizioni del capitolato e sarà parte integrante del contratto.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con firma digitale:

- in caso di impresa singola, dal legale rappresentante/procuratore speciale dell'impresa medesima;
- in caso di RTI costituito o di Consorzio, dal legale rappresentante/procuratore speciale dell'Impresa mandataria o del Consorzio;

- in caso di RTI o di Consorzi non costituiti al momento di presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante/procuratore speciale di tutte le Imprese raggruppande.

Dovrà essere presentata una sola offerta tecnica e, pertanto, nel caso di presentazione di offerte tecniche plurime o alternative, nessuna di esse sarà presa in considerazione, e conseguentemente l'intera offerta sarà esclusa.

Nel caso di presentazione di testi o depliant contenenti indicazioni relative anche a prodotti e/o servizi diversi da quelli offerti, dovrà essere consentita, mediante inequivoca evidenziazione, l'individuazione di quelli offerti.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà inserire nell'apposita sezione della piattaforma telematica l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello reso disponibile dall'Agenzia (Allegato 4), o comunque inclusiva delle voci e delle dichiarazioni contenute in detto modello.

Come evidenziato nel succitato modello, nell'offerta economica ciascun concorrente dovrà anche indicare, in relazione ai servizi oggetto d'appalto citati al precedente punto 4, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come prescritto dall'art. 95, comma 10 del Codice.

Nell'offerta verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali, con troncamento di eventuali ulteriori decimali indicati.

In caso di discordanza tra voci di prezzo parziali e/o totali espresse in offerta sarà considerata valida l'indicazione del prezzo più vantaggioso per l'Amministrazione salvo errore riconoscibile.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con firma digitale:

- in caso di impresa singola, dal legale rappresentante/procuratore speciale dell'impresa medesima;
- in caso di RTI costituito o di Consorzio, dal legale rappresentante/procuratore speciale dell'Impresa mandataria o del Consorzio;
- in caso di RTI o di Consorzi non costituiti al momento di presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante/procuratore speciale di tutte le Imprese raggruppande.

Sono inammissibili le offerte economiche pari o superiori all'importo a base d'asta.

L'offerente è vincolato alla propria offerta per centottanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, **individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo** ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs.50/2016, previo accertamento della rispondenza dell'offerta tecnica alle specifiche tecniche fissate nel

Capitolato.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

Il Punteggio Totale (P_{TOT}) attribuito a ciascuna offerta è uguale a $P_T + P_E$

In cui:

P_T = punteggio complessivo attribuito all'offerta tecnica;

P_E = punteggio complessivo attribuito all'offerta economica.

Si applica il troncamento dei numeri alla seconda cifra decimale senza procedere ad arrotondamento.

Risulterà aggiudicataria l'offerta che avrà ottenuto il punteggio (P_{TOT}) complessivamente più alto.

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Gli elementi oggetto di valutazione per l'attribuzione del punteggio tecnico sono esplicitati nella seguente tabella, con relativa ripartizione dei punteggi:

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
Caratteristiche strumentali	32	
Presenza indicazione della stabilità dello strumento espressa come deviazione standard della concentrazione degli NOx	5	Alle proposte in cui è documentata la presenza di un sistema di indicazione della stabilità espressa come deviazione standard della concentrazione degli Nox è attribuito il massimo punteggio

		Alle proposte in cui non è documentata la presenza di un sistema di indicazione della stabilità espressa come deviazione standard della concentrazione degli Nox sono attribuiti zero punti
Sistema di rimozione sul circuito di scarico dell'ozono in eccesso	3	Alle proposte in cui è documentata la presenza di un sistema di rimozione sul circuito di scarico dell'ozono in eccesso mediante scrubber catalitico è attribuito il massimo punteggio
		Alle proposte in cui non è documentata la presenza di un sistema di rimozione sul circuito di scarico dell'ozono in eccesso mediante scrubber catalitico sono attribuiti zero punti
Dispositivo di deumidificazione del campione in ingresso al generatore di ozono	4	Alle proposte in cui è documentata la presenza di un dispositivo di deumidificazione a permeazione del campione in ingresso al generatore di ozono è attribuito il massimo punteggio
		Alle proposte in cui non è documentata la presenza di un dispositivo di deumidificazione a permeazione del campione in ingresso al generatore di ozono sono attribuiti zero punti
Grado di vuoto nella camera di reazione al fine di ridurre l'effetto di quenching	7	<p>Alla proposta in cui è documentata la minore pressione nominale nella camera di reazione è attribuito il massimo punteggio. A ognuna delle altre proposte è attribuito un punteggio secondo la seguente formula:</p> $\frac{\text{(punteggio massimo)}}{\text{(pressione documentata nella proposta a cui è stato attribuito il punteggio massimo/pressione documentata nell'altra proposta)}}$

Presenza di filtro adattivo nel software dello strumento	9	Alle proposte in cui è documentata la presenza nel software dello strumento di un filtro adattivo integrato per l'elaborazione dei dati di concentrazione è attribuito il massimo punteggio
		Alle proposte in cui non è documentata la presenza nel software dello strumento di un filtro adattivo integrato per l'elaborazione dei dati di concentrazione sono attribuiti zero punti
Scrubber ammoniacca	4	Alle proposte in cui è documentata la presenza di uno scrubber dell'ammoniaca contenuta nel campione ambientale è attribuito il massimo punteggio
		Alle proposte in cui non è documentata la presenza di uno scrubber dell'ammoniaca contenuta nel campione ambientale sono attribuiti zero punti
Modalità di esecuzione del servizio manutentivo	28	

<p>Organizzazione del servizio di manutenzione ordinaria, preventiva e correttiva delle apparecchiature</p>	<p>5</p>	<p>Il punteggio più elevato è assegnato alla proposta che presenterà un progetto di gestione degli interventi maggiormente rispondente alle finalità dell'appalto, in base in particolare al modello organizzativo complessivo, alla qualità documentata di esperienze pregresse di gestione del servizio relativamente a reti di qualità dell'aria, a frequenze maggiori rispetto a quelle previste dal capitolato per le attività di manutenzione ordinaria e preventiva e a tempistiche minori di intervento di quelle previste dal capitolato per le attività di manutenzione straordinaria</p>
<p>Gestione delle sostituzioni temporanee della strumentazione</p>	<p>5</p>	<p>Il punteggio più elevato è assegnato alla proposta che presenterà la migliore soluzione organizzativa e logistica per la gestione delle sostituzioni temporanee in relazione alle caratteristiche della sede operativa e alle soluzioni organizzative adottate</p>
<p>Sistema di richieste intervento</p>	<p>8</p>	<p>Il punteggio più elevato è assegnato alla proposta che presenterà il migliore sistema di attivazione delle richieste di intervento, sulla base in particolare della affidabilità, semplicità d'uso e completezza di informazioni</p>

Personale tecnico assegnato al contratto	10	Il punteggio più elevato è assegnato alla proposta che evidenzierà il livello più alto di prestazione della compagine professionale, considerando in particolare la sua consistenza numerica, le abilitazioni possedute, l'esperienza lavorativa documentata maturata sulle reti di qualità dell'aria, gli attestati di partecipazione a corsi specifici rilasciati dal produttore dello strumento in cui sia specificatamente indicato il nome del frequentatore ed il periodo di svolgimento.
Interfacciamento con il Sistema regionale di qualità dell'aria	20	
Livello di compatibilità rispetto alle specifiche di acquisizione e trasmissione dati del Sistema di rilevamento della qualità dell'aria	6	Il punteggio più alto è assegnato alla proposta che evidenzierà, sulla base di idonea documentazione, il maggiore livello di compatibilità
Gestione in remoto dei controlli di zero e span e dei parametri di funzionamento dello strumento	8	Il punteggio più alto è assegnato alla proposta che evidenzierà, sulla base di idonea documentazione, la maggiore integrazione con il sistema informatico del SRRQA relativamente ai parametri previsti dalle procedure tecniche del SGI di Arpa Piemonte (vedi nota 1)
Remotizzazione del display dello strumento	6	Il punteggio più alto è assegnato alla proposta che evidenzierà, sulla base di idonea documentazione, la maggiore integrazione con il sistema informatico del SRRQA relativamente alla remotizzazione del display dello strumento
Totale punteggio	80	

Nota 1

Parametri previsti dall'istruzione operativa del SGI di Arpa Piemonte "Controlli di zero e span sugli analizzatori di ossidi di azoto della rete di monitoraggio della QA":

Pressione corrente del gas della cella di reazione come misurata al collettore del vuoto. (pressione di vuoto generata dalla pompa esterna)

- Portata del flusso di gas ozono come misurata con un misuratore di flusso
- Deviazione standard della concentrazione di NOx (stabilità)
- Pendenza della calibrazione di NO come calcolata l'ultima volta da una misura lineare durante la calibrazione zero/span dell'analizzatore
- Offset della calibrazione corrente di NO come calcolata l'ultima volta da una misura lineare durante la calibrazione zero/span dell'analizzatore
- Pendenza della calibrazione di NOx come calcolata l'ultima volta da una misura lineare durante la calibrazione zero/span dell'analizzatore
- Offset della calibrazione corrente di NOx come calcolata l'ultima volta da una misura lineare durante la calibrazione zero/span dell'analizzatore

Il punteggio viene attribuito all'offerta tecnica utilizzando il metodo aggregativo compensatore, con applicazione della seguente formula:

$$P_i = \sum (W_i * V_{ai})/n$$

In cui:

P_i = punteggio offerta i-esima

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

17.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio dell'offerta economica P_{eci} è assegnato applicando la seguente formula:

$$P_{eci} = P_{Mec} * R_i/R_{max}$$

dove:

P_{eci} = punteggio economico dell'offerta i-esima

P_{Mec} = punteggio massimo attribuibile all'offerta economica (pari a 20)

R_i = ribasso percentuale dell'offerta i-esima

R_{max} = ribasso percentuale massimo

Nel caso due o più concorrenti presentino offerte di pari importo, ed esse siano le migliori, l'aggiudicazione seguirà al concorrente con il miglior punteggio tecnico. Nel caso di parità di

punteggio tecnico, si procederà seduta stante mediante sorteggio.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le operazioni di gara si svolgono in modalità telematica, presso la sede dell'Agenzia, in Via Pio VII n.9 – Torino.

Arpa Piemonte tutela il principio di segretezza delle offerte mediante gli accorgimenti informatici propri della piattaforma digitale della gestione telematica della procedura di gara, di cui l'Agenzia ha il solo e semplice utilizzo, e la cui piena e completa disponibilità è del fornitore DigitalPA S.p.A, quale operatore economico terzo rispetto alla presente procedura.

Il concorrente potrà assistere alle sedute di gara da remoto, effettuando il login con le proprie credenziali nel front-end e potrà visualizzare, con aggiornamenti in tempo reale, le diverse fasi di gara. Il concorrente avrà inoltre a disposizione un sistema di chat per comunicare direttamente con la Stazione appaltante.

Le operazioni di gara inizieranno in prima seduta pubblica il giorno 23.02.2022 alle ore 11:00 e saranno condotte dal seggio di gara, costituito dal Dirigente Responsabile dell'Ufficio acquisti beni e servizi o suo delegato e da altro dipendente del medesimo Ufficio con funzioni di segretario.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti direttamente mediante il front-end della piattaforma digitale.

Parimenti, la data e l'ora delle successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante il succitato front-end con preavviso di almeno un giorno.

Nella prima seduta pubblica il seggio di gara procederà:

- a) alla presa d'atto delle offerte ricevute a sistema (la tempestività della ricezione delle offerte e la loro completezza -salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato- sono attestate dalla presenza a sistema delle offerte medesime, non accettando la piattaforma digitale le eventuali offerte intempestive);
- b) alla visualizzazione dei documenti contenuti nella busta "Documentazione Amministrativa";
- c) alla validazione di ciascun documento facente parte della busta "Documentazione Amministrativa" e/o all'attivazione, ove necessario, della procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- e) a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- f) a proporre alla stazione appaltante l'adozione del provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni in riferimento alla procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

Trattandosi di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione Giudicatrice ai sensi del comma 1 dell'art. 77 del Codice, che fornisce anche ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.

La Commissione Giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art.216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri, normalmente 3, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art.77, comma 9, del Codice; a tale fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art.29, comma 1, del Codice.

20. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Nella seconda seduta pubblica la Commissione giudicatrice procederà alla visualizzazione del fascicolo relativo all'offerta tecnica di ciascun concorrente ammesso ed alla visualizzazione ed alla acquisizione della documentazione ivi contenuta.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione di dette offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in una ulteriore seduta pubblica virtuale, la Commissione darà evidenza dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Procederà poi alla visualizzazione della busta virtuale contenente l'offerta economica di ciascun concorrente e del suo contenuto.

Attribuirà successivamente il punteggio economico relativo a ciascuna offerta e redigerà la graduatoria finale dopo avere calcolato i punteggi finali di ciascuna offerta.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23, salvo il caso in cui individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, nella qual ipotesi la Commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

La Commissione, nell'espletamento delle attività di sua pertinenza da effettuarsi operando sulla piattaforma digitale di gestione della gara, agisce direttamente o attraverso il supporto tecnico di un componente del seggio di gara.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad

individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 22.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente

collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

La stipula del contratto è inoltre subordinata alla verifica da parte di Arpa Piemonte della perfetta funzionalità del driver di comunicazione per il collegamento degli strumenti al sistema di acquisizione dati delle stazioni di monitoraggio e per la gestione da remoto delle funzioni di zero e span. All'eventuale esito negativo di tale verifica consegnerà la revoca dell'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà comunque essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità telematica; ne faranno parte integrante e sostanziale, ancorché non materialmente allegati:

- a) il capitolato d'oneri ed il capitolato tecnico;
- b) l'offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU

25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 3.400,00 o.f.c.. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese le imposte di bollo - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Torino, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR 2016/679, titolare dei dati rilasciati ai fini dell'affidamento di cui alla presente procedura è Arpa Piemonte, in persona del Direttore Generale, che è obbligato a trattare i dati personali per la sola finalità di esecuzione della procedura di gara e del conseguente contratto, nonché per le finalità di legge.

Dal titolare i dati saranno custoditi per il solo tempo necessario e il trattamento sarà fatto assicurando la correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e riservatezza.

I dati saranno trattati dal soggetto/i incaricato/i dal titolare, mediante acquisizione dei documenti di gara sia in forma cartacea sia elettronica e archiviati, anche in forma informatizzata idonea a garantirne la riservatezza. Il trattamento sarà effettuato con logiche di organizzazione ed elaborazione correlate e saranno utilizzati standard di sicurezza elevati. Sono garantiti tutti i diritti degli interessati così come previsti dal GDPR UE 2016/679 con le limitazioni di legge connesse alla specialità della procedura di gara per ragioni di controllo e verifica degli adempimenti previsti dalle leggi vigenti in materia di anticorruzione, antimafia regolarità contributiva, fiscale e previdenziale.

I concorrenti acconsentono al trattamento dei dati conferiti ai fini della presente procedura e del conseguente contratto, per le sole finalità connesse agli adempimenti degli obblighi da essi derivanti, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come riformato dal D. Lgs. 101/2018 e dal GDPR 679/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni.

L'aggiudicatario, nel trattamento dei dati personali conferiti da Arpa Piemonte, dovrà sempre agire nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati. All'aggiudicatario è fatto divieto di utilizzare tali dati per finalità diverse da quelle relative al rapporto contrattuale in relazione al quale i dati stessi le saranno resi noti.

ART. 25. PUBBLICAZIONE DEI DATI

I concorrenti, con la partecipazione alla presente procedura, accettano la pubblicazione di ogni informazione connessa alla procedura medesima, sulla piattaforma telematica di gara e sul sito web dell'Ente appaltante, nelle relative sezioni "Gare e Appalti" e "Amministrazione Trasparente".

Art. 26. Clausola Consip

Qualora Consip spa attivasse, successivamente all'indizione della procedura di affidamento, ai sensi degli artt. 26, l. 23 dicembre 1999, n. 488 e 58, l. 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m.i., una convenzione relativa alla medesima categoria di beni e/o servizi, è facoltà dell'ente appaltante revocare o modificare il procedimento della procedura di affidamento. Qualora Consip s.p.a. avesse attivato, successivamente all'affidamento ma prima della stipula del contratto di appalto, ai sensi delle medesime disposizioni normative, una convenzione relativa alla medesima categoria di prodotti, i prezzi e/o le condizioni contrattuali ai quali è stata aggiudicata la procedura di affidamento saranno confrontati con quelli proposti dalla convenzione stipulata da Consip s.p.a.. Nel caso in cui i prezzi e/o le condizioni contrattuali proposte dalle convenzioni in parola risultassero più convenienti, verrà richiesto all'affidatario di adeguare i prezzi e/o le condizioni contrattuali a quelli proposti dalla convenzione medesima. Nel caso l'affidatario non provveda all'adeguamento, il responsabile del procedimento revocherà l'affidamento.